

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE PER PROMUOVERE GIUDIZIO AVANTI AL GIUDICE AMMINISTRATIVO NEI CONFRONTI DEL MINISTERO DELLA SALUTE PER OTTEMPERANZA ALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE ED ALLE PRONUNZIE GIURISPRUDENZIALI IN TEMA DI EQUIPOLLENZA DI DIPLOMI ED ATTESTATI AL DIPLOMA UNIVERSITARIO DI FISIOTERAPIA

IL COMITATO EUROPEO MASSOFIOTERAPISTI

- DATO ATTO che in data 21.03.2016 veniva trasmessa al Ministero della Salute diffida e messa in mora, ai sensi e per effetti dell'art. 1219 e ss. c.c. :
- 1) ad estendere, ai sensi dell'art. 1 del d.m. 27 luglio 2000, l'equipollenza a tutti i titoli di massofisioterapista conseguiti in base alla legge 19 maggio 1971, n. 403 come da sentenza del Consiglio di Stato n. 1105 del 2015 senza alcuna discriminazione. Contemporaneamente si richiede l'abrogazione del DPCM 26.07.2011 quale fattore discriminante tra massofisioterapisti. Contestualmente si richiede di emanare un Decreto Ministeriale di concerto col MIUR che rispecchi, per tutti i massofisioterapisti, le competenze riportate sui DM 07.09.1976 e DM 105/1997. Oltre a quanto stabilito negli obiettivi del Comitato, relativo alle comunicazioni da emanare alle Istituzioni citate, quale conseguenza dei provvedimenti sopra riportati.
- 2) si richiede:
 - Con decreto del Ministro della Salute, ai sensi dell'art. 124 della legge 31 marzo 1998, n. 112, venga rideterminata la figura ed il relativo profilo del massofisioterapista. I relativi corsi di formazione saranno riordinati con decreto del Ministro della Salute di concerto con il MIUR come esplicitamente confermato dal D.M. 10.07.1998 (allora Ministero della Sanità).
 - rideterminare la figura ed il profilo del massofisioterapista, istituendo, di concerto con il MIUR, i relativi corsi di formazione;
 - istituire un percorso di formazione professionale quinquennale, al termine del quale verrà rilasciato il titolo di massofisioterapista con la possibilità di lavorare: presso strutture regionali, private, o lavorare autonomamente, anche aprendo un proprio studio professionale ;
 - istituire obbligo ECM, come previsto dall'art. 141 del D.Lgs. 112/98;
 - predisporre l'accesso all'Università come previsto dalla legge n. 264 del 1999;
 - riconoscere le medesime competenze dei massofisioterapisti equipollenti;
 - riconoscere l'equivalenza ai sensi dell'art. 4 comma 2 della legge n. 42 del 1999.
 - inquadrare la nuova figura del massofisioterapista nel rispetto del D.Lgs. 206/2007, in attuazione della Direttiva 36/2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;
- CONSIDERATO che in data 27.04.2016 il Ministero della Salute riscontrava la suddetta nota e dava atto di avere in corso da tempo la procedura di elaborazione di Accordo Stato Regioni per ridefinire il profilo professionale del massofisioterapista;

- PRESO ATTO che nella suddetta nota il Ministero non forniva certezza del termine entro il quale il Ministero ottemperasse alla legislazione nazionale ed alle pronunzie giurisprudenziali in tema di equipollenza di diplomi ed attestati al diploma universitario di fisioterapia;
- RILEVATO che l'incertezza sullo status giuridico e sui correlati profili tributari, formativi, etc. si sta protraendo da oltre venti anni;
- DATO ATTO che tale situazione di incertezza giuridica provoca un danno a coloro che svolgono la professione del massofisioterapista e che, quindi, si rende necessario agire in giudizio a tutela degli interessi di tali operatori sanitari;
- CONSIDERATA, pertanto, la necessità di conferire l'incarico per la difesa e la rappresentanza nel giudizio sopra menzionato;
- RITENUTO, allo scopo di garantire l'efficienza, l'efficacia e l'economicità della difesa in giudizio, di affidare la stessa a procuratori di comprovata esperienza in materia di diritto amministrativo e disponibili alla pattuizione dei compensi professionali per l'intero grado di giudizio;
- VISTI al riguardo i *curricula* degli avv.ti Nadia Corà e Guido Paratico del Foro di Mantova, che si allegano al presente atto come parte integrante dello stesso;
- RILEVATO che, in relazione a quanto emerge dai *curricula*, gli avvocati Nadia Corà e Guido Paratico hanno maturato una pluriennale e comprovata esperienza nel settore del diritto amministrativo, regionale e degli Enti Locali;
- PRESO ATTO della disponibilità dei suddetti professionisti ad assumere l'incarico con "pattuzione" del compenso professionale per l'intero grado di giudizio conformemente all'esigenza di garantire l'economicità dell'azione amministrativa;
- RITENUTO di dover conferire al Presidente l'autorizzazione a resistere nel contenzioso in oggetto, affidando il relativo incarico di rappresentanza e difesa legale congiuntamente e disgiuntamente, agli avv.ti Nadia Corà e Guido Paratico del Foro di Mantova;
- VISTO il vigente Statuto del Comitato e dato atto che l'azione legale rientra nelle finalità statutarie;

all'unanimità

delibera

DI AUTORIZZARE il Presidente, per le motivazioni esposte nelle premesse, a costituirsi in giudizio, sottoscrivendo la procura speciale alle liti, nel procedimento per promuovere giudizio avanti al giudice amministrativo nei confronti del ministero della salute per ottemperanza alla legislazione nazionale ed alle pronunzie giurisprudenziali in tema di equipollenza di diplomi ed attestati al diploma universitario di fisioterapia;

1. DI CONFERIRE, per comprovata esperienza, professionalità e competenza specifica, l'incarico di rappresentanza e difesa in giudizio del Comitato, congiuntamente e disgiuntamente, agli avv.ti Nadia Corà e Guido Paratico del Foro di Mantova, con Studio in Volta Mantovana, Via S. Martino n. 8/B, nominando gli stessi quali procuratori speciali dell'amministrazione comunale;